

- supporto) C'è stato poi un sensibile miglioramento nelle registrazioni effettuate dalla AAC bulgara nell'ultimo anno, il che ha permesso agli ispettori dell'AESA di avere una chiara visione del livello di sorveglianza esistente. È stato inoltre rilevato che la AAC bulgara si è molto impegnata nell'elaborazione di un manuale per gli ispettori in cui sono raccolte le disposizioni pertinenti con le relative liste di controllo ad uso di chi richiede l'approvazione iniziale o la modifica di un'approvazione esistente. È stata infine accertata, sulla base di una precisa documentazione, l'organizzazione di azioni generali di formazione destinate al personale della AAC, sia vecchio che nuovo, anche se alcuni settori come il riconoscimento dei programmi di manutenzione e di affidabilità e dei programmi di visibilità ridotta e RVSM non sono stati presi particolarmente in considerazione.
- (8) Al tempo stesso l'AESA è giunta alla conclusione che sono ancora necessari ulteriori miglioramenti, soprattutto nel settore della certificazione dell'aeronavigabilità e della supervisione continua, per ovviare alle carenze della AAC bulgara per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia del sistema comune di qualità per le operazioni, la manutenzione e il rilascio delle licenze per gli equipaggi. In questo particolare settore l'AESA ha sollevato un caso di non conformità a norma dell'articolo 13, lettera d), del regolamento (CE) n. 736/2006, che evidenzia problemi rilevanti di non conformità in materia di standardizzazione nel settore considerato e che potrebbe causare problemi in materia di sicurezza se le carenze constatate non venissero eliminate tempestivamente. Parallelamente alcuni casi di non conformità osservati nelle imprese visitate nel corso dell'ispezione per verificare l'efficacia della sorveglianza esercitata dalla AAC bulgara hanno confermato la necessità che detta autorità proponga azioni correttive per altri dieci casi a norma dell'articolo 13, lettera c), in modo da risolvere i problemi relativi entro 14 giorni.
- (9) La AAC bulgara ha reagito tempestivamente e ha presentato all'AESA una serie di azioni correttive che sono state eseguite con l'accordo dell'AESA. Per verificare che le azioni in questione vengono eseguite in modo efficace, l'AESA ha effettuato una visita di controllo l'8 e il 9 aprile 2008 e il 24 aprile 2008 ha presentato una dichiarazione conclusiva a norma dell'articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 736/2006. Detta dichiarazione, il cui contenuto è stato modificato nella versione definitiva redatta dall'AESA il 21 maggio, è stata trasmessa alla Commissione il 26 maggio 2008.
- (10) Il 15 maggio 2008 la Bulgaria ha ufficialmente chiesto alla Commissione di riesaminare e di ritirare le misure di salvaguardia a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1962/2006 e ha motivato la sua richiesta facendo riferimento alla dichiarazione conclusiva precedentemente presentata dall'AESA.
- (11) A norma dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea, le misure di salvaguardia non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. La soddisfacente esecuzione da parte della Bulgaria delle azioni correttive concordate è considerata sufficiente a garantire la capacità della AAC bulgara di assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme di applicazione.
- (12) La Commissione ritiene pertanto che l'impegno della Bulgaria di applicare pienamente le norme comunitarie nel settore del trasporto aereo sia soddisfatto e che le misure imposte in virtù del regolamento (CE) n. 1962/2006 debbano essere ritirate.
- (13) A norma dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea, la Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo. Di conseguenza la Commissione ha informato il Consiglio il 22 luglio 2008.
- (14) Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha approvato le misure proposte senza formulare osservazioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1962/2006 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2008.

*Per la Commissione*

Antonio TAJANI

*Vicepresidente*